

2024

SCHEMA n. 17/2024

ISTITUTO OMNICOMPENSIVO S. DEMETRIO CORONE
Prot. 0000033 del 07/01/2025
II-10 (Entrata)

LEGGE 30.12.2024 n. 207

Bilancio di previsione per l'anno 2025
Pubblicata sulla G.U. 305 del 31/12/2024



CISL
SCUOLA

Art.1, commi 2-9**(Misure concernenti l'IRPEF)**

La misura rende strutturale la **riduzione delle aliquote IRPEF da quattro a tre** (23, 35 e 43 per cento) già prevista per l'anno 2024 (in precedenza le aliquote erano 4 e esattamente 23, 25, 35 e 43 per cento). Viene inoltre **aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15.000 euro**, adeguando di conseguenza l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno, al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia.

In particolare, **ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro** annui, è riconosciuta una somma, **che non concorre alla formazione del reddito**, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni di reddito.

Tale somma è così determinata:

- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro annui;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro annui;
- 4,8% se il reddito di lavoro è superiore a 15.000 euro annui fino a un massimo di 20.000 €.

Ai redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è invece riconosciuto un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d'importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

In questo caso, la detrazione viene calcolata nel seguente modo:

- Importo pari a 1.000 € se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 € ma non a 32.000 €;
- Importo progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 che si azzerà raggiunta la soglia dei 40.000 € di reddito.

La disposizione sostituisce il sistema applicato fino al 2024 relativamente al cosiddetto "cuneo fiscale"

Art.1, comma 10**(Riordino delle detrazioni fiscali)**

Tali disposizioni introducono, con riferimento ai percettori di **redditi complessivamente superiori a 75.000 euro**, alcuni **limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito**, calcolati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

Art.1, comma 1**(Detrazioni per familiari a carico)**

Il comma 1 modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia **spettante con riferimento ai figli a carico**, sia riconosciuta nella **misura di 950 euro per ciascun figlio**, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio, i figli adottivi, affiliati o affidati, **nonché i figli del coniuge deceduto, conviventi con il coniuge superstite**, di età pari o superiore a 21 anni **ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.**

Viene invece **limitata ai soli ascendenti conviventi** con il contribuente, la **detrazione riconosciuta per i familiari conviventi** - pari a 750 euro - per ciascun soggetto ripartendo la detrazione pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

Art.1, comma 121

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

Il **comma 121** prevede la possibilità di **incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici**, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024.

2

L'**incremento** è ammesso:

- **per i dipendenti statali**, nel limite di una spesa - al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'imposta regionale sulle attività produttive - corrispondente alla dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), pari, a decorrere dal 2025, **a 112,1 milioni di euro annui**;
- **per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni**, a valere sui relativi bilanci.

Ricordiamo come, in base al limite generale vigente fissato dall'art.23 del Decreto Legislativo 75/2017, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Gli incrementi dei trattamenti accessori sono stabiliti dalla **contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024**.

Art.1, comma 123

(Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)

Il **comma 123** incrementa di **93,7 milioni** di euro annui, a decorrere dal 2025, il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF)**, al fine di finanziare **l'incremento dei trattamenti accessori del personale docente**, in coerenza con quanto disposto dal comma 121.

Secondo la relazione tecnica, l'incremento delle risorse da destinare ai trattamenti accessori del personale docente, mediante il rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa corrisponde allo **0,22 del monte salari 2021**.

Art.1, commi 128 – 131

(Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030)

I commi da 128 a 131 determinano, per il **triennio 2025-2027**, le risorse destinate alla **contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico**. Nelle more della definizione dei CCNL è prevista l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Vengono, inoltre, autorizzate le risorse per la **contrattazione collettiva nazionale relativa al successivo triennio 2028-2030**.

➤ **Triennio 2025-2027**

Per i rinnovi contrattuali del **triennio 2025-2027** gli oneri a carico del bilancio dello Stato sono determinati in

- **1.755 milioni** di euro per il **2025**;
- **3.550 milioni** di euro per il **2026**;
- **5.550 milioni** di euro annui a decorrere **dal 2027**.

➤ **Triennio 2028-2030**

Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al **triennio 2028-2030** vengono destinati

- **1.954 milioni** di euro per il **2028**;
- **4.027 milioni** di euro per il **2029**;
- **6.112 milioni** di euro annui a decorrere dal **2030**.

3

La norma dispone anche che, nelle more della definizione dei CCNL e in deroga alle procedure previste dalle disposizioni in materia (IVC nella misura dello 0,30% dal 1° aprile al 30 giugno e poi dello 0,50%) sia erogata l'**indennità di vacanza contrattuale** nella misura percentuale pari allo 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dell'1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

Art.1, comma 161

(Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato)

Il **comma 161** prevede **un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati**.

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi per il pensionamento anticipato flessibile cd "Quota 103" con almeno 62 anni di età e 41 anni di contribuzione e per il pensionamento anticipato (Legge Fornero) con 42 anni e 10 mesi per gli uomini ovvero 41 anni e 10 mesi per le femmine, possono rinunciare al pensionamento e permanere in servizio. Il lavoratore dovrà produrre istanza per la richiesta di incentivo per il posticipo del pensionamento.

Il lavoratore potrà richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione dell'importo dei contributi ai fini pensionistici per la quota a proprio carico.

La decorrenza degli effetti dell'esercizio di questa facoltà non può essere anteriore alla prima data utile per il pensionamento.

Inoltre, le somme corrisposte al lavoratore in base all'esercizio dell'opzione sono escluse dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dalla contribuzione previdenziale.

Si tratta di una misura già prevista per il 2024 ma della quale si estende il campo di applicazione (ricomprendendo non solo il requisito di Quota 103 ma anche il requisito dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata) e si aumenta il vantaggio attraverso l'esclusione del beneficio dalla base imponibile.

Art.1, commi 162-166**(Limiti massima di età per i dipendenti pubblici e soppressine della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione)**

I **commi 162 e 163** prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che **il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni**; viene meno, di conseguenza, l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, in possesso del requisito per la pensione anticipata, abbiano raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età.

Il **comma 164 abroga conseguentemente la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale** il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che al raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

Il **comma 165** introduce **la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con il dipendente, il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni**; il trattenimento non può superare il compimento del settantesimo anno di età; la possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Art.1, comma 173**(Opzione donna)**

Confermata anche per l'anno 2025 con maturazione dei requisiti al 31/12/2024.

Restano inalterate le modalità di conseguimento del diritto (61 anni di età, ridatti a 59 in presenza di due figli e con 35 anni di anzianità contributiva, ovvero 34 anni 11 mesi e 16 giorni).

Occorre, in particolare, trovarsi in almeno uno dei seguenti profili:

- a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In quest'ultimo caso, peraltro, il requisito anagrafico è ridotto di due anni a prescindere dal numero dei figli.

Il **personale** a tempo indeterminato del comparto **scuola e AFAM** può presentare **domanda di cessazione dal servizio** entro il **28 febbraio 2025**. con decorrenza del pensionamento dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo

Art.1, comma 174**(Pensione anticipata in base alla quota 103)**

Viene disposta **la proroga della cosiddetta quota 103**, fattispecie che costituisce una possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.

La proroga in oggetto interessa i soggetti che conseguono i requisiti inerenti alla quota 103 – costituiti dal possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni – nel corso dell'anno 2025.

Ricordiamo che il trattamento riconosciuto in base alla quota 103 è liquidato secondo il sistema contributivo integrale; la pensione mensile, per i mesi di trattamento corrisposti prima della decorrenza ipotetica in base al requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (pari attualmente a 67 anni) non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS.

Inoltre, il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui.

5

Art.1, commi 175 e 176**(Ape sociale)**

Il comma 175 prevede l'applicazione sino **al 31 dicembre 2025** delle disposizioni in materia di APE sociale - di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 - in favore dei soggetti che si trovino **al compimento dei 63 anni e 5 mesi** in una delle condizioni previste dal comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all'allegato C).

L'Ape sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di **importo massimo pari a 1.500 euro**, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, a favore dei seguenti soggetti:

- persone con **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione** a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- persone con **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave** o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
- persone con **un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento**;
- **lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative**

gravose. L'elenco di tali professioni comprende i docenti di scuola dell'infanzia (codice ISTAT 2.6.4.2 e i docenti della scuola primaria (codice ISTAT 2.6.4).

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).

Art.1, comma 179

(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

La legge eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio.

Il requisito viene elevato da dodici a sedici mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l'effetto della modifica concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.

Art.1, commi 181-185

(Misure in materia di previdenza complementare)

Il comma 181 prevede la possibilità, per i lavoratori con primo accredito contributivo **successivo al 1° gennaio 1996** e che siano iscritti alla previdenza complementare, di computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento degli importi soglia necessari per la liquidazione della **pensione di vecchiaia anticipata**, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Ciò nel caso di opzione per la prestazione di previdenza complementare in forma di rendita non inferiore al 50 per cento del montante accantonato, La norma introduce, inoltre, l'obbligo di mettere a disposizione dell'iscritto alla previdenza complementare una proiezione certificata che gli consenta di avere una rappresentazione affidabile dell'importo della futura pensione.

Art.1, commi 206-208

(Bonus per le nuove nascite)

I commi 206, 207 e 208 introducono **un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025**; il beneficio è riconosciuto dall'INPS su domanda e a condizione che il **nucleo familiare** di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È prevista un'attività di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS e, nel caso in cui si verifichi o sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle stime (massimo 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dal 2026), una procedura ministeriale per la rideterminazione della misura dell'assegno *una tantum* e del limite del valore dell'ISEE.

Art.1, commi 209-211**(Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche)**

Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di una idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ovvero previa presentazione di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta – sulla base di idonea documentazione – che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica. La misura del buono varia anche in relazione al valore dell'ISEE.

7

Art.1, commi 213-216**(Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali)**

Il **comma 213** istituisce il **Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali** con una dotazione pari a **3 milioni** di euro per l'anno **2025**, **3,5 milioni** di euro per l'anno **2026** e **4 milioni** di euro per l'anno **2027**, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Il Fondo è **istituito al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative, anche non formali**, che coinvolgono le bambine, i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano.

Art.1, commi 217-218**(Misure in materia di congedi parentali)**

I **commi 217 e 218** prevedono, con riferimento ai **lavoratori dipendenti** e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi **compresi entro il sesto anno di vita del bambino** – ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, **un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale**; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, **all'ottanta per cento – anziché al sessanta per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese** –.

Il nuovo elevamento in esame non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità **sia terminato entro il 31 dicembre 2024**; viene fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso del 2024, l'innalzamento all'80% del solo secondo mese.

Art.1, commi 219-220**(Disposizioni in materia di decontribuzione delle lavoratrici madri)**

La disposizione prevede il riconoscimento di un parziale **esonero contributivo** della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti - ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico - e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

I requisiti per la concessione dell'esonero prevedono che:

- le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- l'esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dal 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- la retribuzione o il reddito imponibile (nel caso di lavoro autonomo) ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40 mila euro su base annua.

Per l'attuazione della disposizione dovrà essere emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art.1, commi 345-347**(Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti)**

Il **comma 345** il **Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti** per l'attivazione, in via sperimentale, di **presidi territoriali di esperti psicologi** a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico (in particolare destinati al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo). Al Fondo è assegnata con una dotazione di **10 milioni** di euro per l'anno **2025** e **18,5 milioni** di euro a decorrere dal **2026**, che costituisce limite di spesa.

Con un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico in raccordo con la rete dei servizi socio-culturali e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente.

Art.1, comma 565**(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)**

Il **comma 565** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il **fondo per la valorizzazione del sistema scolastico**, con una dotazione pari a un importo di **122 milioni** di euro per l'anno 2025, **189 milioni** di euro per l'anno 2026 e **75 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Art.1, comma 566**(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)**

Il **comma 566** interviene sul **Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale**, incrementandone la dotazione per il 2026 (con un pari a 15 milioni di euro) e prevedendo che tali risorse siano utilizzate non solo per la progettazione, ma **anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali** correlati agli accordi istitutivi dei *campus*. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, le **candidature** devono prevedere la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i medesimi interventi. La **valutazione delle candidature** sarà effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal Ministero dell'istruzione e del merito.

9

Art.1, comma 567**(Dotazione dell'organico dell'autonomia)**

Si incrementa la **dotazione dell'organico dell'autonomia** di **1.866** posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di **134** posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. La **copertura** è individuata quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del neo costituito **Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico** di cui al comma 565 e quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**.

Art.1, commi 568-569**(Reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale da destinarsi agli Uffici scolastici regionali)**

il **Ministero dell'istruzione e del merito** è autorizzato a bandire un **concorso pubblico per titoli ed esami**, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di **101 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali. Alla **copertura** si provvede, quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019; quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica; e quanto ad euro 3.148.419 a decorrere dall'anno 2028, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997.

Art.1, commi 570-571**(Contributo in favore delle scuole paritarie)**

Il **comma 570** dispone un incremento del contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. Il **contributo** assegnato alle **scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità** è incrementato di **50 milioni di euro per l'anno 2025** e di **10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

Art.1, commi 572-574**(Disposizioni in materia di carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)**

Viene prevista **l'estensione in via strutturale** della Carta del docente **ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile**, **Viene però rideterminato l'importo**; infatti, in luogo dei precedenti 500 euro, l'ammontare della Card sarà determinato annualmente, con apposito decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.

A fronte dell'aumento del numero dei beneficiari della carta è prevista una spesa di 60 milioni che si aggiungono ai 335.936.321 preesistenti.

Inoltre, al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione e del merito trasmetterà al Ministero dell'economia e delle finanze **una relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della carta del docente**.

Art.1, comma 578**(Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva)**

La misura incrementa di **500.000 euro per l'anno 2025** il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) **interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione** rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della **salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva**.

Art.1, comma 828**(Riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola)**

L'**articolo 1, comma 828**, stabilisce - a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 – la riduzione di **5.660 posti dell'organico dell'autonomia** del personale docente. È demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, **la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA** della scuola, in modo da conseguire, a decorrere **dall'anno scolastico 2026/2027**, una riduzione nel numero **dei posti pari a 2.174 unità**. La disposizione prevede, inoltre, che con un DPCM le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia e del personale ATA, ad invarianza finanziaria.